

**CONSORZIO DEI COMUNI  
B.I.M. SARCA MINCIO GARDA  
TIONE DI TRENTO**

**Modifiche 2017 in grassetto**  
(deliberazione A.G. n. 11 dd. 28.03.2017)

**REGOLAMENTO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI  
IMPIANTI PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA**

**Articolo 1  
FINALITA' ED OBIETTIVI**

Il presente regolamento ha l'obiettivo di incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici situati nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. del Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento, la realizzazione di impianti per il recupero dell'acqua piovana.

Le finalità di questi provvedimenti, nella logica di razionalizzare l'impiego delle risorse idriche favorendo il riutilizzo delle acque meteoriche, tendono a promuovere il risparmio idrico con il conseguente obiettivo dello sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge 27.12.1953, n. 959 e ss.mm.

**Articolo 2  
AMBITO DI INTERVENTO**

Possono beneficiare del contributo di cui al presente Regolamento le persone fisiche e giuridiche residenti/con sede in uno dei Comuni consorziati, titolari di idoneo titolo edilizio relativo ad una unità o più unità immobiliari ubicate all'interno del territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. del Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, daranno corso all'approntamento ed alla realizzazione dell'impianto finalizzato al recupero dell'acqua piovana.

**Sono esclusi gli edifici di proprietà comunale o provinciale.**

### **Articolo 3**

#### **LAVORI AMMISSIBILI**

La contribuzione potrà interessare gli impianti per il recupero dell'acqua piovana, costituita da sistemi di captazione, filtratura ed accumulo delle acque meteoriche - con vasche di almeno 3.000 litri interrato o non in vista - provenienti dalla copertura degli edifici.

L'impianto per il recupero dell'acqua piovana dovrà estendersi, in termini di collegamento tecnologico e funzionale, almeno ad uno dei seguenti servizi minimi:

- annaffiatura delle aree verdi e lavaggio delle aree pertinenziali pavimentate e non;
- alimentazione delle cassette di scarico dei wc;
- usi tecnologici relativi (ad esempio sistemi di climatizzazione passiva/attiva, ecc.).

Non sono ammissibili a contributo gli interventi che, in sede di presentazione della domanda, risultino già iniziati.

### **Articolo 4**

#### **MISURA DEL CONTRIBUTO**

L'intervento contributivo di cui al presente Regolamento per la realizzazione ed installazione di impianti di recupero dell'acqua piovana può essere concesso nella misura del 40% della spesa sostenuta e debitamente documentata mediante presentazione di fatture, per un importo massimo, IVA compresa, di €. 1.500,00.= (Euro Millecinquecento/00.=) per singolo impianto, purchè lo stesso sia realizzato nel pieno rispetto del presente Regolamento.

Nel caso di lavori eseguiti in economia, potrà essere concesso un contributo pari al 100% della spesa sostenuta e debitamente documentata mediante presentazione di fatture (per acquisto materiale) per un importo massimo, IVA compresa, di €. -750,00.= (Euro Settecentocinquanta/00.=) per singolo impianto, il tutto previa verifica, mediante sopralluoghi o/e a mezzo della prescritta documentazione, dell'avvenuta realizzazione ed attivazione dell'impianto medesimo nel pieno rispetto del presente Regolamento.

Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere aggiornati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso di domande aventi ad oggetto più unità immobiliari, il contributo è concesso solo per quelle che dimostrino la realizzazione autonoma dell'impianto in parola o, in alternativa, è concesso per un solo impianto condominiale.

Nel caso di più impianti dovrà essere presentata idonea relazione dimostrante la superficie ricettiva minima per ogni cisterna.

Per eventuale necessaria e motivata installazione della cisterna/serbatoio su proprietà contigue di terzi è richiesto il consenso scritto del proprietario del terreno.

**Articolo 5**  
**DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Le domande di contributo dovranno essere presentate dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile per il quale verrà realizzato l'impianto per il recupero dell'acqua piovana, entro i seguenti termini:

- Scadenza normale: 30 SETTEMBRE di ogni anno

Le domande di contributo presentate dopo la scadenza annuale del 30 settembre saranno considerate valide per il piano dell'esercizio successivo.

**Articolo 6**  
**ALLEGATI ALLA DOMANDA**

Alla domanda, compilata sulla base della modulistica predisposta dall'Amministrazione consorziale, dovranno essere allegati:

- a) Autocertificazione relativa alla proprietà o altro diritto reale relativo all'edificio o immobile sul quale troverà approntamento l'impianto per il recupero dell'acqua piovana. Nel caso di più proprietari, il richiedente potrà dichiarare che opera su mandato o delega di tutti gli altri comproprietari (che dovranno essere analiticamente elencati);
- b) Autocertificazione relativa al possesso di idoneo titolo edilizio per la realizzazione delle opere (autorizzazione comunale, SCIA, altro) **ovvero copia del provvedimento (eventualmente per estratto) con precisazione della destinazione dell'edificio** (immobile ad uso abitativo, altro);
- c) Elaborati progettuali completi di estratto mappa, schemi a rete e tecnologici per illustrare compiutamente l'impianto per il recupero dell'acqua piovana completa di relazione tecnica del progettista;
- d) Documentazione fotografica esaustiva dei luoghi/immobili su cui verrà realizzato l'impianto che comprovi che i lavori non sono ancora iniziati;
- e) Comunicazione della data prevista per l'inizio lavori e delle modalità di esecuzione (mediante affido a ditta oppure in economia).

**Articolo 7**  
**CUMULABILITA' CONTRIBUTO**

Il contributo previsto dal presente Regolamento è cumulabile con altri incentivi pubblici sul medesimo intervento purchè il totale degli stessi non superi il costo dell'intervento.

Il contributo in parola non è cumulabile con analoghi incentivi concessi per lo stesso intervento da altri Consorzi B.I.M. con competenza sul medesimo ambito territoriale.

**Articolo 8**  
**FONDO FINANZIARIO**

Il Fondo per la concessione dei contributi sarà determinato annualmente mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.

Le eventuali richieste inevase per esaurimento del Fondo stanziato potranno essere ammesse a contributo l'anno successivo o, in alternativa, mediante rimpinguamento dell'importo sopra citato da parte del Consiglio Direttivo.

**Articolo 9**  
**COMMISSIONE CONSULTIVA**

Per l'attuazione del presente Regolamento viene costituita una apposita Commissione Consultiva composta dai seguenti membri:

1. - Il Presidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
2. - Il Vicepresidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
3. - I Presidenti delle Vallate: Alto Sarca - Basso Sarca e Ledro o loro delegati
4. - Il Segretario Consorziale
5. - **Due membri nominati dal Consiglio Direttivo**

Funge da segretario della Commissione il Segretario consorziale.

**Articolo 10**  
**ASSEGNAZIONE PREVENTIVA DEI CONTRIBUTI**

La Commissione Consultiva di cui al precedente art. 9, esamina le domande e la relativa documentazione ed accertata la regolarità, formula l'elenco e la graduatoria dei richiedenti sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11 di norma entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno.

Procede quindi al riparto del Fondo annuale in base al contributo spettante ad ogni intervento.

Ai proprietari sarà comunicata di norma entro il 28 FEBBRAIO di ogni anno successivo a quello di presentazione della domanda l'assegnazione provvisoria del contributo, con fissazione del termine tassativo entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti a pena di decadenza.

Le domande di finanziamento eccedenti la disponibilità del Fondo annuale, potranno essere prese in considerazione per un eventuale contributo successivo mediante apposita variazione di bilancio che rimpingui il Fondo ai sensi dell'art. 8: in ogni caso saranno riconsiderate nella graduatoria dell'esercizio successivo, senza presentazione di nuova domanda.

**Articolo 11**  
**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite dalla Commissione Consultiva di cui al precedente art. 9 in una apposita graduatoria redatta sulla base dei seguenti

critéri di merito/ordine preferenziale:

1. Proprietario o avente altro diritto reale di godimento di un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo e residente/con sede in uno dei Comuni del territorio del Consorzio BIM del Sarca;

2. Proprietario o avente altro diritto reale di godimento di un'unità immobiliare con destinazione diversa da quella abitativa;

Per ognuna delle suddette sottoclassi la graduatoria terrà conto del criterio cronologico della presentazione della domanda.

I contributi saranno erogati in base alla graduatoria risultante secondo le priorità sopra definite e fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio per l'anno di riferimento.

**Articolo 12**  
**CONDIZIONI**

Allo stesso edificio (particella edificiale e porzione materiale) non può essere erogato un ulteriore contributo per le medesime finalità prima che siano trascorsi 15 anni dalla precedente concessione.

**Articolo 13**  
**ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'installazione dell'impianto può iniziare dopo la data di presentazione al BIM della domanda.

Fino alla lettera di ammissione provvisoria al contributo l'Ente BIM non contrae nessun impegno con il richiedente.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro 8 (otto) mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo.

Una proroga per ulteriori massimi 5 (cinque) mesi può essere chiesta e concessa solo per validi e giustificati motivi.

Ulteriori proroghe, per motivi eccezionali, documentati e sopravvenuti, potranno essere concesse per non più di un anno, da valutarsi caso per caso.

**Articolo 14**  
**LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, a lavori ultimati, a seguito della trasmissione al Consorzio BIM della seguente documentazione sulla base della modulistica predisposta dall'Amministrazione consorziale:

1. Richiesta di liquidazione firmata dal richiedente;
2. Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta con data successiva alla presentazione della domanda e con indicazione di tutte le quantità e dei prezzi unitari ovvero, nel caso di lavori eseguiti in economia, dichiarazione resa ai sensi

**REGOLAMENTO "PIANO ACQUE PIOVANE"**  
*Approvato con delibera A.G. n. 25 dd. 16.12.2010*  
**Modifiche 2017 (deliberazione A.G. n. 11 dd. 28.03.2017)**  
*in vigore con il Piano Acque Piovane 2018 - dal 01.10.2017*

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 relativa all'avvenuta esecuzione in economia dei lavori con copia delle fatture relative all'acquisto del materiale (sempre con data successiva alla domanda);

3. Documentazione fotografica esaustiva dell'immobile e dell'impianto durante la fase cantieristica ed al termine dell'approntamento;
4. Altra documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile del Servizio consorziale ritenuta necessaria per il completamento dell'istruttoria della pratica.

La liquidazione del contributo sarà eseguita dal Responsabile del Servizio preventivamente individuato nel Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ).

Il Consorzio BIM potrà verificare in ogni momento l'opera eseguita da parte di un tecnico a tal fine incaricato (vedi successivo art. 16).

**Articolo 15**  
**PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il pagamento del contributo avverrà dopo l'atto di liquidazione, da parte del Responsabile del Servizio Competente.

**Articolo 16**  
**CONTROLLI**

Il Consorzio B.I.M. si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi e verifiche dell'opera sia prima dei lavori che in corso di esecuzione che al termine degli stessi.

In tal caso si avvarrà della collaborazione di un proprio dipendente o di un tecnico esterno o di un tecnico dipendente del Comune consorziato sede dell'intervento contributivo.

Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, il Consiglio Direttivo del Consorzio prenderà le opportune decisioni in relazione alla gravità della difformità stessa (si va dalla riduzione del contributo per lievi differenze, alla revoca dello stesso per gravi difformità).

**Articolo 17**  
**NORME PARTICOLARI**

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed opportunità, potrà integrare il presente Regolamento con particolari norme atte a garantire un'esecuzione più efficiente ed efficace.

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*